

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, TRAMITE PUBBLICAZIONE  
SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ESECUZIONE DELLA  
ORDINANZA N. 5610/2018 DEL T.A.R. LAZIO, SEZ. I BIS, NELL'AMBITO DEL  
RICORSO R.G. N. 11148/2017**

Il sottoscritto Avv. Giancarlo Viglione (C.F. VGLGCR67B11C773A), P.E.C. [legale@pec.studiolegaleviglione.it](mailto:legale@pec.studiolegaleviglione.it), nella qualità di difensore del Sig. Daniele Scelfo (C.F. SCLDNL92R226511G), nel giudizio dallo stesso proposto e pendente dinnanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n. r.g. 4038/2015

**contro** il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generalo dello Stato

**e nei confronti** di tutti coloro utilmente classificati nella graduatoria di merito relativa al *“concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale”* approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 45/8-5-2 CC del 12.12.2017 *“che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Crabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017”*;

Precisa quanto segue:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il n. r. g. del ricorso:**

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, r.g. 11148/2017

**2) Nome del ricorrente:**

Daniele Scelfo

**3) Indicazione dell'Amministrazione intimata:**

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generalo dello Stato.

**4) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

– del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari prot. n. 351418/2- 11 datato 21.09.2017 e notificato in pari data, con il quale il ricorrente veniva giudicato *“inidoneo”* e dunque escluso dal concorso per

- il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017;
- della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri Effettivi approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 45/8-5-1-CC del 4.12.2017 nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
  - della graduatoria approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 45/8-5-2 CC del 12.12.2017 *“che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1- CC del 4 dicembre 2017”* nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

**5) Sunto del ricorso R.G. n. 11148/2017:**

**FATTO**

Or bene, l'odierno ricorrente partecipava al concorso *de quo*.

Dopo aver superato la prova scritta di selezione, lo Scelfo veniva sottoposto alle prove di efficienza fisica, che superava brillantemente, conseguendo il punteggio massimo pari a 5/5.

In data 21.09.2017, a seguito dello svolgimento degli accertamenti sanitari, del tutto inaspettatamente, all'odierno ricorrente veniva notificato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti sanitari prot. n. 351418/2-11 con il quale, la Commissione *de qua* *“giudica lo stesso inidoneo”*.

Giova sottolineare come, in sede di accertamenti sanitari venisse rilevata un'altezza dello Scelfo pari a *“172,5 cm”* ed un peso corporeo pari a *“77,0 kg”*.

Tuttavia tali misurazioni non trovavano conferma nei successivi esami di parte nè nella verifica disposta dal T.A.R. Lazio con la ordinanza n. 3427/2018.

Ed infatti, dalla verifica *de qua*, effettuata presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare con sede in Roma, lo Scelfo risulta essere alto 173,1 cm per un peso di 75,2 Kg.

Alla luce di tale verifica la Commissione Medica nominata in esecuzione dell'ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 3427/2018 ha espresso *“a carico del candidato SCELFO Daniele, il seguente giudizio diagnostico: “Attuale percentuale di grasso corporeo pari al 23,6% in soggetto normotipo con masse muscolari ben rappresentate””*.

Ne discende pertanto, sempre secondo la Commissione verificatrice, che lo Scelfo *“soddisfa in pieno dal punto di vista clinico e degli esami strumentali i requisiti richiesti dal DPR n° 207 del 19/12/2015”*.

## **VIOLAZIONI**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL ART. 587 DEL D.P.R. 90/2010**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 4 DELLA LEX SPECIALIS E DELLA TABELLA A, ALLEGATA AL D.P.R. 207/2015**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA DIRETTIVA TECNICA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA DEL 17 FEBBRAIO 2016 EMANATA AI SENSI DEL D.P.R. 207/2015;**

**ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Il giudizio di inidoneità relativo all'accertamento sanitario cui è stato sottoposto lo Scelfo è illegittimo e deve essere annullato per le seguenti motivazioni.

La Amministrazione della Difesa fonda la impugnata declaratoria di inidoneità sulla circostanza che dalla misurazione della composizione corporea dello Scelfo è risultata una percentuale di *“massa grassa”* pari a 25,60 *“non compatibile con 7 quelli – i valori - previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”*.

Tanto non risponde al vero.

Ed allora il nucleo della odierna controversia verte essenzialmente circa la corretta applicazione dell'art. 587 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90, così come richiamato dal provvedimento impugnato, nonché della *“Tabella A” - “Tabella per la valutazione dei parametri”* - allegata al D.P.R. 207/2015 e richiamata dall'art. 10 del bando, rubricato *“Accertamenti Sanitari”*.

Ed infatti, dalla semplice lettura delle richiamate disposizioni normative, emerge evidente come sia stata enucleata una compiuta disciplina relativa ai valori dei parametri fisici nei quali ogni candidato deve rientrare per *“l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate”*.

Alla stregua di quanto disposto dalla normativa *de qua*, deve essere dichiarato idoneo il concorrente, la cui composizione corporea risulti avere una percentuale di massa grassa *“non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento”*.

Viceversa, qualora in sede di accertamenti sanitari, la Commissione preposta a tali accertamenti, verifichi che il profilo sanitario del candidato non sia compatibile con quello previsto per legge, quest'ultimo sarà giudicato *“inidoneo”*.

Ne discende pertanto la assoluta illegittimità del provvedimento impugnato.

L'odierno ricorrente veniva infatti dichiarato *“inidoneo”* allo svolgimento del servizio presso l'Arma dei Carabinieri poiché a parere della Amministrazione avrebbe una massa grassa del 25,60 % rispetto alla sua composizione corporea e conseguentemente superiore rispetto ai parametri previsti per legge (22%).

Or bene, lo Scelfo non ha tale percentuale di massa grassa.

Al contrario, alla luce dell'esame svolto a pochi giorni di distanza dagli accertamenti sanitari, risulta chiaro come lo Scelfo, con un'altezza di 174 cm e peso di 76,5 Kg, abbia una massa grassa di 14,00 Kg corrispondenti al 18% del suo peso corporeo. Come evidenziato *sub 1* una tale percentuale di massa corporea fa rientrare l'odierno ricorrente all'interno dei *“valori limite”* dei parametri fisici richiesti per *“l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate”*.

Ed infatti lo Scelfo con una massa grassa del 18% – si ripete – rientra nella *“percentuale di massa grassa dell'organismo non inferiore a 7 per cento e non superiore a 22 per cento”*.

#### **6) Indicazione dei controinteressati:**

Nominativi come da graduatoria di merito allegata alla presente.

#### **7) Stato attuale del procedimento**

Il Presidente della Sez. I *bis* del T.A.R. Lazio, ove pende il ricorso *de quo*, ha fissato camera di consiglio per il prossimo 1.08.2018

#### **8) Pubblicazione del presente atto**

Il presente avviso, valevole quale strumento di notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in esecuzione della ordinanza n. 5610/2018 della Sez. I *bis* del T.A.R. Lazio nei confronti di tutti i controinteressati riportati nell'allegata graduatoria, da considerarsi parte integrante del presente avviso.

Al presente avviso sono allegati:

- 1) Ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. I *bis*, n. 5610/2018;
- 2) Graduatoria di merito, contenente l'elenco nominativo dei controinteressati, adottata approvata con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 45/8-5-2 CC del 12.12.2017

Roma, 13.06.2018

Avv. Giancarlo Viglione